

COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

P.zza Marconi, 1
09010 SANTADI

Internet: www.comune.santadi.ci.it
e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 40	data 19/12/2018	<i>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE</i>
-----------------	---------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** in Santadi nell'aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Componenti presenti: 9, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, come segue:

Nominativo	Presenti
SUNDAS ELIO	SI
LOI MARCO	SI
IMPERA MASSIMO	SI
IMPERA VERONICA	SI
GARAU SIMONA	SI
ACCA GIANCARLO	SI
SECCI SIMONE	NO
MEI GIAN CARLO	SI
PUSCEDDU MARCO	SI
MURGIA MARCO	SI
PINTUS FEDERICO	NO
PIA LUCA	NO
PEDDIS FEDERICO	NO

Assume la presidenza il SINDACO, Dott. **SUNDAS ELIO**.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **Dott.ssa Frau Adalgisa**.

IL PRESIDENTE

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 6 regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta di delibera n. 38 del 19/12/2018, avente ad oggetto **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE**, predisposta dal Servizio competente;

APERTA la discussione

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Santadi con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/10/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Santadi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che, il Comune di Santadi detiene quote di partecipazione in un Consorzio, e al fine di comprendere se i consorzi debbano o meno essere considerati nei piani di razionalizzazione, la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti con la deliberazione n. 205 del 30.03.2015 parte dalla distinzione tra "consorzi di funzioni" soppressi dall'art. 2, comma 186, lettera e), della legge 191/2009, e "consorzi di servizi", finalizzati alla gestione dei servizi pubblici locali a norma degli articoli 31 e 113 bis del Tuel. Nello specificare che il consorzio rappresenta una forma di associazione fra enti locali, strumentale all'esercizio collettivo e congiunto di servizi a favore della popolazione dei comuni consorziati ne deriva l'evidenza che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie non può concernere i consorzi di servizi fatte salve due eccezioni:

- La prima è relativa ai consorzi costituiti in forma società di persone o di capitali (le società consortili”, regolate dall’art. 2615-ter del c.c.);
- La seconda si ha nel caso in cui i consorzi detengano partecipazioni societarie, perché, spiegano i magistrati contabili veneti, la novità della legge 190/2014 rispetto alla legge 244/2007 rileva che la razionalizzazione non si dovrà limitare alle società e alle partecipazioni societarie direttamente possedute, ma dovrà estendersi anche a quelle indirette.

CONSIDERATO che per il consorzio, EGAS ex ATO, per i quali il Comune di Santadi detiene partecipazioni non sussistono le eccezioni suindicate;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di seguito riportato in forma sintetica:

Denominazione	Attività svolta	% DI PARTECIPAZIONE
ABBANO S.P.A.	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,26975921 %
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS ex Ato)	<i>organizzazione del servizio idrico integrato</i>	0,0029306 %
Fondazione Cammino Minerario Di Santa Barbara	<i>valorizzazione dell’itinerario storico, culturale, naturalistico, ambientale e religioso denominato “Cammino di Santa Barbara”</i>	2,33%

PRESO ATTO che con nota prot. 7766 del 14/09/2017 l’A.T.O. precisa che L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell’ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell’art. 4 dello Statuto.

ATTESO che, come di evince, trattasi di partecipazioni minimali in società che svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

TENUTO conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi finanziari, in conformità ai sopra indicati criteri, ed ha avuto come oggetto la verifica dei dati disponibili e rilevabili anche dai siti delle rispettive società delle quali si detiene la partecipazione: natura giuridica della società, quota di partecipazione, funzioni svolte in favore dell’ente, onere complessivo a carico dell’ente, numero di rappresentanti e utile o perdita rilevabile dai bilanci consuntivi per le annualità 2015 – 2017;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’elenco allegato contraddistinto dalla lettera “A” allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta alla data del 31/12/2017, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Dall’esito

emerge, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sopracitata sentenza della Corte dei Conti, sezione di controllo per il Veneto, che non vengono rappresentate nel piano di razionalizzazione le quote di partecipazione del Comune di Santadi detenute nell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna in quanto consorzio;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 38 del 19/12/2018 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 38 del 19/12/2018 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE, attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO, alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito:

- Presenti n. 9;
- Votanti n. 8;
- Favorevoli n. 8;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. 1 (Murgia Marco);

La proposta è accolta

APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente atto, accerta il seguente esito:

- Presenti n. 9;

- Votanti n. 8;
- Favorevoli n. 8;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. 1 (Murgia Marco);

VISTO l'esito delle votazioni

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Santadi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che con nota prot. 7766 del 14/09/2017 l'A.T.O. precisa che L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto.

DI PRENDERE ATTO che, come di evince, trattasi di partecipazioni minimali in società che svolgono attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, che non rientrano quindi nella previsione di cui al comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015).

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DI RENDERE l'atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175,
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI SANTADI

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) AL 31.12.2017	FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE/ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	ONERE COMPLESSIVO A CARICO AMMINISTRAZIONE 2017	NUMERO DI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE	BILANCIO 2017	BILANCIO 2016	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	BILANCIO 2013
ABBONOA S.p.A.	SOCIETA' PER AZIONI	0,2697591	Gestione Unico Sistema Idrico Integrato	zero	zero	8.407.366	8.619.840	9.788.546	11.649.897	71.967.535
FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	2,33	valorizzazione dell'itinerario storico, culturale, naturalistico, ambientale e religioso denominato "Cammino di Santa Barbara"	1.500	1	19.876	-	-	-	-

ABBANOVA S.p.A.

MOTIVAZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

Poiché il servizio prodotto è quantificabile come servizio di interesse generale ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P si giustifica il mantenimento della partecipazione per la funzione di interesse generale del servizio reso in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato, in forza di contratto di servizio sottoscritto con l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna.

FONDAZIONE CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA

MOTIVAZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ha finalità di natura culturale e di solidarietà sociale senza scopo di lucro e le sue finalità fondamentali sono la valorizzazione dell'itinerario storico, culturale, naturalistico, ambientale e religioso denominato "Cammino di Santa Barbara". Opera in qualità di soggetto giuridico senza scopo di lucro composto da 21 Comuni del Sulcis Iglesiente Guspinese, dall'Associazione Pozzo Sella ed hanno aderito, nella qualità di soci partecipanti, anche le diocesi di Iglesias e di Ales – Terralba, quale soggetto promotore di programmi ed iniziative finalizzate allo sviluppo del territorio.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/12/2018 al 05/01/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line